



Provincia
di **Ancona**

**DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL VERDE
SULLE INTERSEZIONI E PERTINENZE LUNGO LA
RETE VIARIA PROVINCIALE**

DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL VERDE SULLE INTERSEZIONI E PERTINENZE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

01. Il presente disciplinare regola la gestione del verde nelle aree comprese sulle intersezioni e pertinenze lungo le strade provinciali, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 14 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e in attuazione del *"Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni della Provincia di Ancona"*, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 76 del 7/04/2009.
02. E' interesse della Provincia promuovere la qualità della progettazione delle intersezioni lungo la rete viaria di competenza con l'obiettivo di caratterizzare le intersezioni stesse anche in relazione alle peculiarità locali, riferimenti storico-culturali, ambientali e definizione artistica di pregio, nel rispetto delle norme previste dal Nuovo Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n. 495).
- 03 Le aree oggetto del presente Disciplinare devono mantenere la funzione di uso pubblico.

ART. 2

PROGETTAZIONE DI SISTEMAZIONE E DI VALORIZZAZIONE

01. Il soggetto interessato che intenda proporsi per la manutenzione e gestione del verde nell'ambito di una intersezione, dovrà presentare alla Provincia specifica richiesta ai sensi dell' art. 4, del *"Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni della Provincia di Ancona"*, corredata da un *"Progetto di sistemazione e di valorizzazione"* dell'area di intersezione e delle pertinenze della medesima, in osservanza dei seguenti principi generali:
 - le soluzioni tecniche devono essere compatibili con le normative nazionali e locali vigenti e realizzate nel rispetto:
 - o della sicurezza e fluidità della circolazione dei pedoni e dei veicoli,
 - o della continuità paesaggistica peculiare dell'area,
 - o della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;
 - gli aspetti di valorizzazione e caratterizzazione dell'area devono tenere presente la realtà locale in ambito storico, culturale, sociale e tradizionale;
 - la realizzazione di opere di pregio artistico e/o culturale deve, comunque, essere inserita coerentemente nel contesto ambientale proprio dell'area;
 - le essenze arbore e arbustive utilizzate devono essere autoctone della zona interessata.
02. Gli elaborati progettuali devono comprendere anche gli aspetti particolari dell'intervento di sistemazione e il dettaglio di tutte le opere da realizzare nell'area oggetto di convenzione.
03. Nel *"Progetto di sistemazione e di valorizzazione"* dovranno essere posizionati gli eventuali spazi di allestimento di cui agli artt. 7 e 8, la definizione delle dimensioni e caratteristiche costruttive degli stessi oltre che la rappresentazione grafica di quanto sarà sugli stessi riportato.
04. Le proposte saranno esaminate e valutate secondo la procedura prevista dal comma 9, art. 4, del *"Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni della Provincia di Ancona"*.

05. Non saranno prese in considerazione proposte prive della documentazione e degli elaborati tecnico/progettuali previsti agli artt. 2 e 3 del presente Disciplinare e/o non rispondenti ai principi e contenuti del medesimo.

ART. 3

CONTENUTI MINIMI DI MANUTENZIONE

01. Contestualmente al *"Progetto di sistemazione e di valorizzazione"* di cui all'art. 2, l'interessato deve presentare alla Provincia il *"Programma manutentivo minimo"*, contenente la descrizione, compreso un cronoprogramma annuale, degli interventi manutentivi previsti e da effettuare al fine di conservare nelle migliori condizioni e con la massima diligenza quanto previsto negli elaborati progettuali.
02. I contenuti minimali di tale programma devono contemplare le seguenti operazioni di manutenzione:
- *conservazione dei tappeti erbosi*: mediante un insieme organico di interventi comprendente la pulizia, la tosatura (eseguita in modo da non avere mai l'erba ad altezza superiore ai 15 cm), la rifilatura delle aiuole e dei cordoni e la raccolta e smaltimento della vegetazione recisa;
 - *conservazione degli arbusti*: comprende la potatura e l'eliminazione della vegetazione infestante;
 - *raccolta delle foglie*: laddove necessario e per un numero di volte adeguato al decoro dell'area e al corretto smaltimento delle acque meteoriche;
 - *ricariche di materiale*: qualora se ne verificasse la necessità;
 - *impianti di irrigazione*: comprende il monitoraggio dell'impianto, la verifica del perfetto funzionamento, eventuale sostituzione delle parti danneggiate.

ART. 4

VERIFICHE

01. La Provincia, tramite il proprio personale incaricato, verifica lo stato effettivo del verde e dell'allestimento realizzato sulle rotatorie, riservandosi, trascorsi 15 (quindici) giorni dalla ricezione della segnalazione scritta trasmessa al soggetto gestore e in mancanza di adeguati interventi dello stesso, di procedere al recesso della convenzione, senza che il soggetto inadempiente possa avanzare pretese o indennizzi.
02. E' facoltà della Provincia di avvalersi del recesso in caso di mancato rispetto da parte del gestore dei termini della convenzione e del presente Disciplinare, previo richiamo scritto e qualora il soggetto non si conformi a quanto richiesto dall'Amministrazione nei 15 (quindici) giorni successivi alla data di ricezione del richiamo stesso.

ART. 5

CONFORMITA' CON IL CODICE DELLA STRADA

01. Il soggetto che mantiene e gestisce il verde si assume totalmente la responsabilità derivante da danni imputabili alla cattiva manutenzione e gestione dell'area.
02. In particolare il soggetto dovrà verificare che rami, arbusti o erba non impediscano la visibilità della segnaletica stradale posta nell'area dell'intersezione e nei tratti stradali delle diramazioni almeno di 250 ml.
03. Il soggetto gestore dovrà mantenere funzionali e preservare in buono stato di conservazione le banchine e le relative pertinenze stradali (tombini, fossi laterali,

scarpate, ...) poste nell'area di intersezione e nei tratti stradali delle diramazioni per un'estensione di almeno di 100 ml.

04. Tutte le lavorazioni su strada dovranno essere eseguite come prescritto e in conformità al Nuovo Codice della Strada, segnalando adeguatamente il cantiere temporaneo con le modalità prescritte dalle vigenti normative in materia.
05. La sottoscrizione della convenzione equivale da parte della Provincia al rilascio di autorizzazione al cantiere al gestore, così come disposto dal Nuovo Codice della Strada.

ART. 6 DURATA DEL RAPPORTO

01. L'assegnazione della gestione del verde per l'area interessata avviene tramite stipula da parte del Dirigente competente con il soggetto interessato di apposita convenzione, secondo quanto previsto dal "*Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni della Provincia di Ancona*", che non potrà avere durata inferiore ad anni 5 (cinque). La Provincia si riserva la facoltà di prorogare di ulteriori anni 5 (cinque) anni la scadenza della convenzione, previa richiesta del gestore, da presentarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza, e stipula di una nuova convenzione.
02. Alla scadenza della convenzione, alberi, arbusti, manufatti e quant'altro allocato sulle intersezioni e/o pertinenze stradali rimane di proprietà della Provincia, salvo quanto previsto al successivo comma.
03. E' facoltà della Provincia decidere, alla scadenza della convenzione o nel caso di rescissione e qualora lo ritenga opportuno, il ripristino dello stato dei luoghi a cura del gestore, da effettuarsi entro giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza o di rescissione della convenzione medesima.
04. Le convenzioni e/o autorizzazioni già in essere alla data dell'approvazione del presente Disciplinare restano in vigore fino alla scadenza, fermo restando il diritto di prelazione al rinnovo del soggetto titolare, da esercitarsi entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza e previo adeguamento della convenzione alle presenti disposizioni. Le convenzioni eventualmente stipulate tra i Comuni interessati territorialmente e le ditte private dovranno adeguarsi al presente Disciplinare alla scadenza delle stesse.

ART. 7 SPAZI DI ALLESTIMENTO

01. Per spazio di allestimento si intende lo spazio fisico atto a contenere le informazioni necessarie per individuare o a caratterizzare il gestore/sponsor.
02. I titolari della convenzione possono installare spazi di allestimento, con le modalità e prescrizioni contenute nel presente Disciplinare all'interno delle aree interessate.
03. Negli spazi di allestimento potrà essere inserita esclusivamente la denominazione del soggetto gestore e manutentore, eventualmente completata da simboli e da marchi, preceduto dalla seguente dicitura: "*allestimento e gestione a cura di: ...*". E' vietato collocare sugli stessi pubblicità di altri soggetti, aziende, imprese, ditte ecc., pena decadenza immediata della convenzione, senza che la ditta possa avanzare pretese risarcitorie.
04. Negli spazi di allestimento è fatto obbligo di riportare:
 - stemma e denominazione ufficiale della Provincia di Ancona,
 - stemma e denominazione ufficiale del Comune territorialmente competente, se soggetto della convenzione.
05. Lo spazio di allestimento di cui al presente Disciplinare è l'unica installazione consentita, oltre la segnaletica stradale. Eventuali impianti presenti nelle aree

interessate e/o non conformi a quanto stabilito dal presente Disciplinare dovranno essere rimossi.

ART. 8

PRESCRIZIONI TECNICHE PER GLI SPAZI DI ALLESTIMENTO

01. Nelle intersezioni a rotatoria è ammessa l'ubicazione esclusivamente all'interno dell'isola giratoria, ovvero nella corona centrale attrezzata a verde, in numero massimo pari alle strade confluenti nel nodo viario.
02. La collocazione degli spazi di allestimento deve garantire la visibilità della segnaletica stradale e senza creare confusione, interferenze o impedimenti alcuno all'utente della strada.
03. Gli spazi di allestimento devono essere posti ad una distanza minima di 3,00 ml dalle cordolature delle aiuole centrali o direzionali.
04. Ciascuno spazio, pur garantendo stabilità propria, dovrà essere realizzato con materiale idoneo che, ad eventuale impatto non ponga resistenza al veicolo, ovvero con spigoli arrotondati e bordi non taglienti.
05. Gli spazi di allestimento devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - superficie non maggiore di 1,00 mq, qualora l'area della corona abbia estensione pari o inferiore a 1.500 mq;
 - altezza da terra del bordo inferiore non maggiore di 40 cm;
 - non sono ammessi pannelli dotati di illuminazione specifica o propria;
 - nella scelta e nell'abbinamento dei colori si dovrà evitare combinazioni tali da generare confusione con i cartelli della segnaletica stradale.
06. Per estensioni dell'area della corona superiori a 1.500 mq, si valuterà la superficie da utilizzare per lo spazio di allestimento a seconda delle caratteristiche del caso particolare;
07. La distanza dal cordolo dell'isola centrale da rispettare per impiantare alberi non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6,00 ml. E' altresì vietato impiantare essenze arboree nelle isole divisionali o direzionali nelle intersezioni canalizzate.
08. Una fascia di coronamento di 2,50 ml dell'isola centrale a partire dal cordolo esterno deve essere lasciata libera e senza porvi alcun ostacolo (esempio: siepi, piantagioni in genere, rialzi con il terreno, ecc.).

ART. 9

OBBLIGHI E DIVIETI

01. Al soggetto che mantiene e gestisce il verde è vietata la vendita di contratti pubblicitari.
02. Resta a carico del soggetto l'espletamento e i relativi oneri delle pratiche occorrenti, permessi, licenze ed autorizzazioni necessarie e la responsabilità di quanto installato e posizionato nelle pertinenze concesse.
03. Al soggetto manutentore spettano tutti gli oneri relativi alla eventuale realizzazione di impianti (irrigazione, illuminazione, o altro genere), come pure i relativi consumi.
04. Qualora lo stato dei luoghi venga danneggiato o alterato, il soggetto provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandosene gli oneri e i costi.
05. IL soggetto gestore è il solo responsabile del rispetto delle normative in materia di "Salute e sicurezza sul lavoro", per tutte le lavorazioni ed interventi rientranti nell'ambito della convenzione.
06. E' vietata la collocazione di qualsiasi manufatto sulle isole direzionali e divisionali.

07. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario intervenire sull'area, tutta o in parte, dell'intersezione oggetto della convenzione, l'onere per lo spostamento degli impianti e/o manufatti e i successivi ripristini è a completo carico della ditta manuttrice; la durata della convenzione subirà conseguentemente una dilatazione dei tempi pari a quella del periodo di tempo intercorso per i lavori della Provincia.